

L. 23 agosto 1993, n. 352 (Testo coordinato)

“Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 settembre 1993, n. 215.

Capo I - Raccolta dei funghi

ART. 1

1. Le regioni, ai sensi dell'articolo 1 della *legge 22 luglio 1975, n. 382*, e degli articoli 66 e 69 del *decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, provvedono a disciplinare con proprie leggi la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.
2. È fatta salva la vigente normativa di carattere generale concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

ART. 2

1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative per gli adempimenti di cui alla presente legge avvalendosi dei comuni, delle province e delle comunità montane, anche attraverso la collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.
2. Le regioni disciplinano con proprie norme le modalità di autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei determinando anche le agevolazioni in favore dei cittadini che effettuino la raccolta al fine di integrare il reddito normalmente percepito.
3. Le agevolazioni di cui al comma 2 si applicano ai coltivatori diretti, a qualunque titolo, e a tutti coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricole-forestali.

ART. 3

1. Al fine di tutelare l'attività di raccolta dei funghi nei territori classificati montani, le regioni possono determinare, su parere dei comuni e delle comunità montane interessati, le zone, ricomprese in detti territori, ove la raccolta è consentita ai residenti anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2.
2. Le regioni, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, possono autorizzare la costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici.

ART. 4

1. Le regioni, sentite le province, i comuni e le comunità montane, determinano la quantità massima per persona, complessiva ovvero relativa a singole specie o varietà, della raccolta giornaliera di funghi epigei, in relazione alle tradizioni, alle consuetudini ed alle esigenze locali e comunque entro il limite massimo di tre chilogrammi complessivi.
2. Le regioni vietano la raccolta dell'*Amanita caesarea* allo stato di ovolo chiuso e stabiliscono limiti di misura per la raccolta di tutte le altre specie, sentito il parere delle province, dei comuni e delle comunità montane competenti per territorio.

ART. 5

1. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.
2. Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche che consentono la sicura determinazione della specie.
3. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.
4. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.
5. È vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cortice superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, e fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.

ART. 6

1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:
 - a) nelle riserve naturali integrali;
 - b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
 - c) nelle aree specificamente interdette dall'autorità forestale competente per motivi silvocolturali;
 - d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali e locali competenti.
2. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.

ART. 7

1. Le regioni possono, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, disporre limitazioni temporali alla raccolta dei funghi epigei solo per periodi definiti e consecutivi.
2. Le regioni possono inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di funghi epigei in pericolo di estinzione, sentito il parere o su richiesta delle province, dei comuni o delle comunità montane competenti per territorio.

ART. 8

1. In occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, il presidente della giunta regionale, sentito l'assessore competente, può rilasciare autorizzazioni speciali di raccolta per comprovati motivi di interesse scientifico. Tali autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili.

ART. 9

1. [...] ¹.

2. I centri di cui al comma 1 sono costituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le regioni si avvalgono delle disponibilità finanziarie ad esse già attribuite, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

ART. 10

1. Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, anche attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale, nonché il Corpo forestale dello Stato, possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, di convegni di studio e di iniziative culturali e scientifiche che riguardino gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale collegati alla raccolta di funghi epigei, nonché la tutela della flora fungina.

2. Le attività di cui al comma 1 sono organizzate e svolte nei limiti delle risorse già disponibili, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

ART. 11

[...] ².

ART. 12

1. Le regioni adeguano la propria legislazione alle norme della presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

ART. 13

1. Ogni violazione delle norme adottate dalle regioni ai sensi del presente capo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, e l'applicazione, da parte delle competenti autorità, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire centomila, nonché, nei casi determinati dalle regioni, la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2.

2. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni alle disposizioni contenute nel presente capo costituiscano reato.

Capo II - Commercializzazione dei funghi

ART. 14

[...] ³.

ART. 15

[...] ⁴.

ART. 16

[...] ⁵.

ART. 17

[...] ⁶.

ART. 18

[...] ⁷.

ART. 19

[...] ⁸.

ART. 20

[...] ⁹.

ART. 21

[...] ¹⁰.

ART. 22

[...] ¹¹.

ART. 23

1. La violazione delle norme di cui al presente capo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 18, comma 4, comporta l'applicazione, da parte delle competenti autorità, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni.

2. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nel presente capo costituiscano reato.

¹ L'art. 13, D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 ha abrogato l'art. 9, comma 1, e gli artt. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della presente legge.

² L'art. 13, D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 ha abrogato l'art. 9, comma 1, e gli artt. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della presente legge.

³ L'art. 13, D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 ha abrogato l'art. 9, comma 1, e gli artt. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della presente legge.

⁴ L'art. 13, D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 ha abrogato l'art. 9, comma 1, e gli artt. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della presente legge.

⁵ L'art. 13, D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 ha abrogato l'art. 9, comma 1, e gli artt. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della presente legge.

⁶ L'art. 13, D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 ha abrogato l'art. 9, comma 1, e gli artt. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della presente legge.

⁷ L'art. 13, D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 ha abrogato l'art. 9, comma 1, e gli artt. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della presente legge.

⁸ L'art. 13, D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 ha abrogato l'art. 9, comma 1, e gli artt. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della presente legge.

⁹ L'art. 13, D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 ha abrogato l'art. 9, comma 1, e gli artt. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della presente legge.

¹⁰ L'art. 13, D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 ha abrogato l'art. 9, comma 1, e gli artt. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della presente legge.

¹¹ L'art. 13, D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 ha abrogato l'art. 9, comma 1, e gli artt. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della presente legge.